



CITTÀ DI JESOLO



PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE

DI GIUNTA COMUNALE

N. 244 DEL 13/10/2020

ad oggetto: ATTUAZIONE DEL "NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO". LINEE D'INDIRIZZO AGLI UFFICI PER L'ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. MISURE DIRETTE STAGIONE 2020 - 2021

Oggi tredici ottobre duemilaventi, dalle ore 16:15 circa, presso la sede municipale, si è riunita la giunta comunale di Jesolo, con la presenza dei componenti che seguono:

		Presente
Valerio Zoggia	Sindaco	SI
Roberto Rugolotto	Vicesindaco	SI
Otello Bergamo	Assessore	SI
Esterina Idra	Assessore	SI
Flavia Pastò	Assessore	NO
Alessandro Perazzolo	Assessore	SI

Presiede VALERIO ZOGGIA – sindaco.
Partecipa GIOVANNI BLARASIN – segretario generale.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 2020/103 del 12/10/2020 ad oggetto: “ATTUAZIONE DEL "NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO". LINEE D'INDIRIZZO AGLI UFFICI PER L'ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. MISURE DIRETTE STAGIONE 2020 - 2021” e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

VISTI gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile alla giunta comunale.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.

CON voti palesi favorevoli unanimi.

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 2020/103 del 12/10/2020 ad oggetto: “ATTUAZIONE DEL "NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO". LINEE D'INDIRIZZO AGLI UFFICI PER L'ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. MISURE DIRETTE STAGIONE 2020 - 2021”, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno posti in essere dal dirigente del settore polizia locale, appalti ed edilizia privata.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese favorevole unanime, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., data l'urgenza come motivata nella proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il presidente
VALERIO ZOGGIA

Il segretario comunale
GIOVANNI BLARASIN

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7.03.2005 n.82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Fanno parte integrante del fascicolo inerenti a questo atto amministrativo i seguenti documenti:

Nome file: TESTO PROPOSTA FIRMATO DIGITALMENTE
sha256: 38EFF704A036E8461538787AEB5B4EF0768030C519DF6E1C478B113F6E4F4EA2

Nome file: ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E FIRMA
sha256: 9AAD0E6D307F122B0984D7A94B5718BB7A54208C2E5B2260F33138C1B1107AE1

Nome file: ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E FIRMA
sha256: D9235C3FA66F7B86827478901E48382C88A7B11793E10C99E82C02FB142E069F



CITTÀ DI JESOLO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2020/103 DEL 12/10/2020

ASSEGNATA AL SERVIZIO SPORTELLO AMBIENTE

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL "NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO". LINEE D'INDIRIZZO AGLI UFFICI PER L'ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. MISURE DIRETTE STAGIONE 2020 - 2021

IL SINDACO

PREMESSO che:

- grazie ai numerosi dati disponibili è sempre più consolidata la conoscenza circa la distribuzione spaziale e temporale/stagionale dell'inquinamento da polveri sottili sul nostro territorio, evidenziando lo spiccato andamento stagionale dovuto alle condizioni meteo climatiche che incidono in modo preponderante rispetto ad altri fattori;
- l'inquinamento da polveri sottili si caratterizza per la scala interregionale di diffusione, di trasporto e di formazione chimico-fisica. In particolare, in pianura Padana, tipicamente nel periodo invernale, si registrano frequentemente livelli di concentrazione di PM10 e PM2.5 simili, con andamenti temporali praticamente coincidenti, dal Piemonte al Veneto;
- tali polveri possono essere di origine primaria e secondaria; primaria quando sono emesse direttamente dalla sorgente inquinante (traffico, industria, ma anche fonti naturali, quali lo stesso aerosol marino), secondaria quando si formano a partire da altre sostanze presenti in atmosfera a causa di determinate reazioni chimico fisiche;
- sulla base di un'esperienza più che decennale in materia di applicazione di provvedimenti di limitazione al traffico veicolare e all'esercizio degli impianti di riscaldamento, risulta più efficace – in termini di riduzione delle emissioni - l'adozione di provvedimenti di tipo strutturale, anche grazie alla possibilità di fornire in tempi congrui la corretta informazione alla cittadinanza e la predisposizione degli atti amministrativi e dei conseguenti adempimenti operativi per la gestione delle misure adottate.

RICHIAMATI:

- la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23 ottobre 2012 il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Jesolo risulta inserito nella zona/agglomerato Bassa Pianura e Colli, codice IT0514;
- con deliberazione di giunta n. 2811 del 30 dicembre 2013 l' "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria" che contiene una serie di misure a breve, medio e lungo termine da attuare in modo omogeneo nell'intero bacino regionale padano al fine di far fronte alle criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti atmosferici;
- con deliberazione di consiglio n. 90 del 19 aprile 2016 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2004) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti, in cui si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste – di breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre

progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

-con deliberazione di giunta n. 836 del 6 giugno 2017 il “nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

- la deliberazione di giunta n. 1500 del 16 ottobre 2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;

- con deliberazione di giunta n. 1355 del 16 settembre 2020, pubblicata nel BUR n. 145 del 29/09/2020, la rimodulazione dal 1° ottobre 2020 al 1° gennaio 2021 dell'entrata in vigore del blocco dei veicoli euro 4 diesel, prevista dal Nuovo Accordo di Programma.

PRESO ATTO che:

- il nuovo Accordo è stato siglato il 9 giugno 2017;

- la ratifica di un nuovo Accordo a scala interregionale si è resa necessaria in quanto:

- le regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- la Commissione europea ha avviato pertanto due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 sul territorio italiano e del biossido di azoto;
- per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda tra le altre la zona “Agglomerato di Venezia”.

CONSIDERATO che:

- nelle procedure di infrazione comunitaria in atto, assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria delle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure;

- in caso di permanenza dei superamenti in atto, una sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia comporterebbe in futuro oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'Italia.

RILEVATO che:

- la Regione del Veneto il 14 febbraio 2020 ha trasmesso ai Tavoli Tecnici Zonali la nota recante ad oggetto “Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Trasmissione documentazione per presa d'atto” al fine di informare tutte le Amministrazioni locali delle modifiche puntuali apportate alla precedente zonizzazione approvata con DGRV 2130 del 23.10.2012 e confluita nell'aggiornamento del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 16.04.2016, efficace dal 1° gennaio 2020;

- la zonizzazione riportata nel sito di ARPAV individua la “Zona IT0517 - Agglomerato Venezia” che ricomprende i Comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea e Venezia, e le zone “IT0522 – Pianura” e “IT0523 – Zona costiera e colli” con i restanti comuni, tra i quali rientra il Comune di Jesolo;

- la Regione del Veneto, in occasione della seduta del 9 luglio 2020 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS), ha illustrato la “Presentazione degli studi Arpav su effetti lockdown e Covid-19” quale occasione storica per tutte le agenzie ambientali per osservare gli effetti dell'impatto antropico sull'ambiente;

- tali studi sono arrivati alla conclusione che l'effetto del lockdown sulle concentrazioni di PM10 legato alla drastica riduzione dei veicoli circolanti sulla qualità dell'aria è risultato modesto; infatti non si è registrato un calo proporzionale tra le concentrazioni degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili rilevate nell'aria e la quantità dei veicoli circolanti;
- nel corso della stessa riunione è stato comunicato che tra le Regioni del bacino padano era in corso un confronto finalizzato a valutare il differimento di quanto previsto dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria riguardo al blocco della circolazione dei mezzi euro 4 diesel sia in considerazione della difficile situazione economica della popolazione sia a causa delle misure di distanziamento fisico connesse alla emergenza sanitaria che prevedono una ridotta capacità di carico da parte dei mezzi pubblici;
- in occasione della seduta del 11 agosto 2020 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha confermato la decisione presa dalle Regioni del bacino padano, ossia di posticipare il blocco dei veicoli euro 4, previsto per il 1° ottobre 2020, al 1° gennaio 2021, ferma restando la volontà di continuare a lavorare sulle limitazioni delle emissioni prodotte dal traffico, dal riscaldamento domestico e dall'agricoltura, come riportato nel relativo verbale trasmesso al Tavolo Tecnico Zonale (Città metropolitana di Venezia) in data 14.09.2020 ed acquisito agli atti con prot. com.le n. 61485 del 01/10/2020.

PRESO ATTO che:

- il Comune di Jesolo rientra nell'ambito di applicazione di alcune delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";
- i livelli di allarme verranno comunicati da ARPAV alle Amministrazioni interessate e sono comunque rilevabili dalla relativa pagina web https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;

CONSIDERATO che l'Accordo prevede altresì che:

- le misure temporanee ed omogenee si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto e siano modulate su tre livelli:
 - livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ inferiore a 4;
 - livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni dieci giorni antecedenti;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee si basa sulla verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- ai fini della valutazione dei livelli di allerta per l'emissione del bollettino PM10, di competenza di ARPAV, il Comune di Jesolo risulta inserito in zona "San Donà di Piave";
- la stazione di riferimento per il Comune di Jesolo è San Donà di Piave.

PRESO ATTO che:

- dalla stagione invernale 2020-2021, con l'aggiornamento sopra richiamato della zonizzazione in Veneto ai sensi del D.Lgs. n. 155/2010, la comunicazione da parte di ARPAV verrà inviata a tutti i comuni della Città Metropolitana di Venezia;
- i comuni appartenenti all'agglomerato di Venezia e quelli con più di 30.000 abitanti sono tenuti al rispetto sia delle misure relative alla circolazione veicolare che a quelle relative agli impianti termici, abbruciamenti e spandimenti di liquami zootecnici, previste per i livelli di allerta VERDE, ARANCIO e ROSSO;

CONSIDERATO quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana di Venezia nella seduta del 24 giugno 2020, giusto verbale trasmesso ed acquisito con prot. com.le n. 39893 del 01/07/2020, nel corso del quale è stato preso atto della nuova zonizzazione della Regione Veneto sopra richiamata.

DATO ATTO delle risultanze del Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana di Venezia nella seduta del 25 settembre 2020, giusto verbale acquisito agli atti con prot. com.le n. 61485 del 01/10/2020, durante il quale è stato confermato l'intendimento di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione di misure di limitazione nell'ambito metropolitano, confermando che anche nei comuni con meno di 30.000 abitanti si applicano le misure relative agli impianti termici ed abbruciamenti previste per il livello di allerta verde, mentre restano facoltative le medesime misure adottate nell'agglomerato di Venezia e nei Comuni con numero di abitanti superiore a 30.000, relative a generatori di calore a biomassa, combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici, misure previste per i livelli di allerta arancio e rosso, al raggiungimento dei quali tutti i comuni saranno comunque avvisati da ARPAV.

RILEVATO che a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano.

TENUTO CONTO:

- delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto negli incontri del 09/07/2020 e del 11/08/2020 relativamente agli studi condotti dall'ARPAV e della decisione delle Regioni del bacino padano (Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte) di posticipare il blocco della circolazione dei veicoli euro 4 diesel al 1° gennaio 2021;
- di quanto sopra espresso, in linea con quanto definito dalla Regione Veneto ed in coordinamento con quanto discusso nel Tavolo Tecnico Zonale, si definisce un pacchetto di misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10 e che tali misure sono esplicitate nell'Allegato sub-A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che il periodo di attuazione di suddette misure temporanee e omogenee da attuarsi da parte dei comuni appartenenti all'agglomerato di Venezia e quelli con più di 30.000 abitanti vale dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, con sospensione dal 19 al 26 dicembre compresi, valida per tutti i livelli di allerta, mentre dal 27 al 31 dicembre le limitazioni torneranno ad operare solo se dovesse scattare il livello di allerta rosso, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza riguardanti il secondo trimestre della stagione termica 2020-2021;
- che il periodo di attuazione di suddette misure temporanee e omogenee da attuarsi da parte di tutti gli altri comuni vale dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione comunale intende:

- dare attuazione alle misure temporanee individuate nel suddetto Accordo di programma;
- informare i cittadini sulle misure sia permanenti che temporanee a tutela della qualità dell'aria;
- garantire la massima diffusione delle buone pratiche quotidiane a tutela della qualità dell'aria e della salute.

TENUTO CONTO di quanto sopra espresso l'Amministrazione comunale, in linea con quanto definito dalla Regione del Veneto e condiviso nel Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana di Venezia, conferma l'adesione al pacchetto di misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10 previste per il livello verde, che riguarda provvedimenti di limitazione all'utilizzo degli impianti termici per la climatizzazione invernale e dei generatori di calore a biomassa, oltre che di divieto di combustione all'aperto, da attuarsi sull'intero territorio comunale nel corso del semestre invernale da ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza riguardanti il secondo trimestre della stagione termica 2020-2021.

RITENUTO opportuno fornire agli uffici competenti le linee di indirizzo relative alle misure temporanee e omogenee di limitazione all'utilizzo degli impianti termici e dei generatori di calore a biomassa per la climatizzazione invernale, oltre che di divieto di combustione all'aperto, da adottarsi sull'intero territorio comunale nel corso del semestre invernale da ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, previste per il livello verde, come meglio esplicitate in Allegato sub-A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di giunta comunale n. 331 del 15/10/2019 con cui è stato approvato il piano di azione comunale - stralcio per l'emergenza PM10 anni 2019-2020;

- lo Statuto del Comune di Jesolo.

DATO ATTO che:

- la presente proposta è assunta previa intesa e su richiesta del Sindaco;
- la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria dell'ente.

PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di proseguire nell'attuazione del nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano che riguardano provvedimenti di limitazione all'utilizzo degli impianti termici e dei generatori di calore a biomassa per la climatizzazione invernale, oltre che di divieto di combustione all'aperto, da adottarsi sull'intero territorio comunale nel corso del semestre invernale da ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;
3. di approvare l'Allegato sub-A alla presente, quale parte integrante e sostanziale, con l'attivazione delle misure di contenimento degli inquinanti atmosferici previste per il livello verde, nella stagione invernale 2020 – 2021;
4. di impegnare l'Amministrazione comunale:
 - nell'informare i cittadini sulle misure a tutela della qualità dell'aria;
 - nel garantire la massima diffusione delle buone pratiche quotidiane a tutela della qualità dell'aria e della salute;
 - al rispetto delle indicazioni di cui alla presente deliberazione per quanto attiene gli impianti termici di tutti gli edifici a diretta gestione comunale, nell'ottica di un'attenta politica di risparmio dei consumi energetici del proprio patrimonio edilizio e del contenimento delle polveri sottili;
 - a potenziare i controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa e di combustioni all'aperto;
5. di dare atto che tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente proposta saranno posti in essere dal dirigente del settore Polizia Locale, Appalti ed Edilizia Privata;
6. di trasmettere il presente atto alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente - U.O. Tutela Atmosfera ed alla Città Metropolitana di Venezia che, tramite il Tavolo Tecnico Zonale, ha il compito di coordinare le azioni di mitigazione dell'inquinamento atmosferico dei comuni metropolitani;
7. di dare al presente provvedimento, vista l'urgenza, immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SINDACO
VALERIO ZOGGIA

ALLEGATO A

1. Periodo di attuazione delle misure

Le misure temporanee e omogenee vanno attuate durante il semestre invernale dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

Le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10, in base alle concentrazioni misurate/stimate presso la stazione nella zona di riferimento.

2. Livelli di allerta e criteri di attivazione delle misure temporanee e omogenee

2.1. Definizione dei tre gradi di allerta per il PM10, riferiti alla stazione di riferimento individuata nella pagina web di ARPAV <https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-pm10>

Nessuna allerta - verde	Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto.
Livello di allerta 1 - arancio	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti.
Livello di allerta 2 - rosso	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.
Le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	

2.2. Non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: la variazione del livello di allerta ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati nelle stazioni di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido fino alla successiva giornata di controllo).

3. Condizioni di rientro

3.1. Condizioni di rientro al livello verde – nessuna allerta: il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) sui dati della stazione di riferimento, si realizza una delle seguenti condizioni:

- La concentrazione del giorno precedente a quello di controllo è al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
- Si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde – nessuna allerta ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

3.2. Il Comune si riserva la facoltà di mantenere attive le misure emergenziali temporanee previste dai livelli di allerta arancio e rosso, qualora, a seguito di una consultazione (per vie brevi) o convocazione del Tavolo Tecnico Zonale non si ritenesse opportuno applicare le condizioni di rientro descritte al punto a) e b).

4. Misure da applicare in tutti i comuni della Città Metropolitana di Venezia

Nel periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, tutti i giorni, sull'intero territorio comunale.

In caso di nessuna allerta – livello verde:

- Limitazione della temperatura misurata (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria,

misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a:

- 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del D.P.R. 74/2013).
2. Riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti...) alimentati a combustibili liquidi o solidi.
 3. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016.
 4. Divieto di effettuare combustioni all'aperto di piccoli cumuli di residui vegetali (previsto ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere.

5. Misure facoltative per i comuni della Città Metropolitana di Venezia non appartenenti all'Agglomerato di Venezia e con numero di abitanti inferiore a 30.000

In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio (in aggiunta alle misure previste al livello verde):

1. Divieto di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento, fatte salve le iniziative pubbliche organizzate, co-organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale;
2. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.

In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – rosso (in aggiunta alle misure previste al livello verde ed al livello arancio):

1. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016.

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.